



COMUNE DI CALCINAIA
Provincia di Pisa

ORDINANZA N. 34 / 2021

Oggetto :

MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DELLE BEVANDE IN
OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI CHE SI SVOLGERANNO NEL
CAPOLUOGO DI CALCINAIA E NELLA FRAZIONE DI FORNACETTE
NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2021

IL SINDACO

PREMESSO:

- che nei giorni 10 – 11 – 16 luglio, in Calcinaia (PI) Capoluogo e nella frazione di Fornacette, si svolgeranno delle manifestazioni organizzate dalle Associazioni di Commercianti di Calcinaia e di Fornacette;
- che le aree pubbliche interessate dagli eventi sono quelle ricadenti nei c.d. Centri Storici;

RILEVATO:

- il concentramento di persone, come risulta dall'esperienza degli anni passati, comporta un notevole abbandono di rifiuti a terra, in particolare quello relativo a contenitori di vetro, spesso frantumati e lattine, malgrado la disponibilità di bidoni e cestini collocati dagli organizzatori, tale da costituire potenziale pericolo per l'incolumità delle persone;
- che detti contenitori si prestano ad essere abbandonati su aree pubbliche o private, senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del suolo e dell'abitato con possibile pericolo (frantumi di vetro, etc.) per i cittadini che abitano nelle vicinanze dell'area del concerto o che vi transitano;
- che, le lesioni derivanti da fenomeni di panico possono essere di gran lunga aggravati dalla presenza a terra di contenitori di vetro, frantumanti e non;

PRESO ATTO:

- che la Polizia Locale dell'Unione Valdera – Comando Territoriale Calcinaia, provvederà ad adottare le necessarie ordinanze per disporre le opportune misure limitative della circolazione e della sosta veicolare nelle strade e piazze interessate dalle manifestazioni, alle quali si rimanda per una completa e dettagliata lettura;
- del D.L 14/2017 “Decreto Minniti” convertito con Legge 18 aprile 2017 n. 48;

- di quanto disposto nel verbale della Questura del 6 giugno 2017, in conseguenza del Decreto Minniti, nonché della circolare del Capo della Polizia Franco Gabrielli in particolare in merito alla valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

RITENUTO:

- che, per quanto riassunto nei punti precedenti, esistano reali condizioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, tali da non poter escludere l'eventualità di lesioni alle persone, come per la tutela del decoro urbano del centro abitato, diversamente prevedibili o contrastabili grazie alla tempestiva introduzione del divieto alla vendita di bevande in contenitori di vetro o in alluminio ricadenti nel Centro Storico;
- necessario evitare l'uso di materiali esplosivi e fumogeni che possa ingenerare fenomeni di panico negli spettatori all'interno dell'area interessata agli eventi e nelle zone limitrofe;

VISTO:

- la Legge 48/2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. “*Testo Unico Enti Locali*” all'art. 50 e, soprattutto, all'art. 54, il cui comma 4° recita “*Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana...*”;
- il Decreto Ministero dell'Interno del 08/08/2008 che disciplina l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e 4 dell'art. 54 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica ed alla sicurezza urbana;
- la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”;;
- la Legge Regione Toscana n. 28 del 07/02/2005 recante il “Codice del Commercio”;
- il D.Lgs. 58/2010 e ss.mm.ii. “*Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici*”.

DATO ATTO:

- che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato all'Ill.mo Sig. Prefetto così come previsto dal comma 4° del sopra richiamato art. 54 “*...I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro attuazione.*”;

PRESO ATTO:

- che in base a quanto previsto dall'art. 7 della legge 241/1990, in virtù della quale, per i provvedimenti caratterizzati da particolari ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della sicurezza pubblica) non è comunicato l'avvio del procedimento;
- che in base a quanto previsto dall'art. 8 della legge 241/1990 “*Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2, mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima*” l'Amministrazione Comunale provvederà a darne ampia comunicazione tramite comunicati alla stampa, pubblicazione sul sito web e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

ORDINA

per i motivi indicati in premessa,

1) **il divieto di vendita**, anche per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche, in contenitori di vetro o di alluminio;

2) **il divieto di somministrazione di bevande** in contenitori di vetro, salvo che il consumo nei sopra citati contenitori avvenga esclusivamente all'interno dei locali e nelle pertinenze e nelle strutture esterne pertinenti regolarmente autorizzate;

3) **il divieto di consumo** di bevande in contenitori di vetro e lattine nelle strade o piazze pubbliche o aperte al pubblico transito;

4) che la somministrazione di bevande, quando consentita dalle normative vigenti, deve avvenire esclusivamente versando il contenuto liquido in **bicchieri di plastica o di carta** e trattenendo presso l'interno dell'esercizio il vuoto in vetro o in alluminio;

5) **il divieto di far uso di materiale esplosivo**, utilizzare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi, fumogeni e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti, esplosivi o fumogene in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati da cui possono essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico.

A) In tutte le aree pubbliche interessate dagli eventi delle manifestazioni e a tutti i titolari di pubblici esercizi di qualsiasi genere, ai circoli privati, ai titolari di attività artigianali e commerciali ed ai titolari di autorizzazioni per il commercio o la somministrazione su aree pubbliche della frazione di Fornacette o in essa temporaneamente collocati:

- **dalle ore 13:00 del giorno 16/07/2021 sino a cessate esigenze.**

B) In tutte le aree pubbliche interessate dagli eventi delle manifestazioni e a tutti i titolari di pubblici esercizi di qualsiasi genere, ai circoli privati, ai titolari di attività artigianali e commerciali ed ai titolari di autorizzazioni per il commercio o la somministrazione su aree pubbliche del Capoluogo di Calcinaia o in essa temporaneamente collocati:

- **dalle ore 13:00 del giorno 10/07/2021 alle ore 02:00 del giorno 11/07/2021 e comunque sino a cessate esigenze;**

AVVERTE

- E' fatto salvo l'obbligo, sancito dall'art. 6 comma 2 del D.L.03/08/2007 n. 117, convertito in Legge 02/10/2007 n. 160, di rispettare il divieto di somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 02:00 di notte, per tutti i titolari ed i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità ed in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche.

- E' fatto salvo il divieto di vendere e somministrare bevande alcoliche ai minore di anni diciotto ed alle persone in manifesto stato di ubriachezza.

DISPONE CHE

- La presente ordinanza sia trasmessa:
 1. all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Calcinaia;
 2. all'Ufficio Stampa del Comune di Calcinaia;
 3. alla Sezione Segreteria del Comune di Calcinaia;
 4. all'Ill.mo Prefetto di Pisa per l'esecuzione da parte delle Forze dell'Ordine, a cura della Sezione Segreteria;
 5. alla Questura di Pisa;
 6. al Commissariato P.S. di Pontedera (PI);
 7. al Comando Compagnia Carabinieri di Pontedera (PI);
 8. alla Stazione Carabinieri di Calcinaia;
 9. al Comando Territoriale di Polizia Locale Calcinaia;
 10. al SUAP dell'Unione Valdera.
- La Polizia Locale dell'Unione Valdera - Comando Territoriale Calcinaia, le forze di Polizia Statali nonché ogni altro soggetto che a qualsiasi titolo svolga funzioni di Polizia Amministrativa e Giudiziaria, facciano rispettare la presente Ordinanza.
- L'inosservanza delle predette sia punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato o amministrative previste nelle vigenti normative, con la sanzione amministrativa pecuniaria tra € 50,00 e € 350,00, con pagamento in misura ridotta in € **150,00 (Centocinquanta/00)**, somma così determinata con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 27/11/2008, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento, unitamente alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle cose che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell'art. 13 Legge 689/1981.
- La presente Ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Calcinaia ed è immediatamente esecutiva.

RENDE NOTO CHE

- Il diritto di accesso e di informazione dei cittadini è previsto e garantito dalla Legge 241/1990 “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”; e dal D.Lgs 33/2013 “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- l’Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è la “Sezione Segreteria” del Comune di Calcinaia;
- Il Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990, è il Comandante Territoriale di Polizia Locale Calcinaia - Isp. Monica Vanni;
- Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente (TAR Regione Toscana) entro 60 gg. oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.;
- Tutti i termini di impugnazione decorrono pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Calcinaia;

Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD)). Il presente provvedimento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Calcinaia, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005.

Calcinaia, 05/07/2021

Il sindaco
Alderigi Cristiano / ArubaPEC S.p.A.